



Comune di Novate Milanese

Settore Segreteria Generale - personale organizzazione - Comunicazione - Sistema Informatico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 887 / 2026

OGGETTO: INCARICO AI SENSI DELL'EX ART. 1, COMMA 557, DELLA L. 311/2004. - "SCAVALCO D'ECCEDEXENZA", A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE PER 10 ORE SETTIMANALI

IL DIRIGENTE VICE SEGRETARIO

Premesso che:

- si rende necessario mantenere l'intervento straordinario e temporaneo di personale presso il Settore in staff al Segretario Generale "Segreteria generale, Personale e organizzazione, Comunicazione e Sistema informatico" a valere anche per l'anno 2026;
- per tale lavoro si preferisce utilizzare personale, a tempo determinato, che abbia delle competenze specifiche in merito, sia per favorire la celere e puntuale evasione delle pratiche sia per arricchire l'Ente di altre esperienze professionali;

Vista la determinazione 294 del 31/03/2026, con la quale si incaricava la dott.ssa Chiara Alessandra Gregorini- Profilo di Specialista in Attività Amministrativa – Area Funzionari – (ex cat. D), dipendente presso il Comune di Vimodrone, a svolgere un periodo di collaborazione in regime di c.d. "scavalco d'ecceDEXENZA" al di fuori delle 36 ore settimanali d'obbligo per una durata massima oraria di 12 ore settimanali, per il periodo dal 01/04/2026 fino al 31/07/2026;

Richiamata la nota prot. 21530 del 16/09/2026, con cui il Sindaco di questo Ente ha richiesto al comune di Vimodrone, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 e s.m.i., la disponibilità a prorogare l'autorizzazione per l'utilizzo di proprio personale avente la necessaria esperienza e competenza ad assolvere le attività di cui sopra;

Visto che il comune di Vimodrone, con propria nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 29/09/2026 - prot. 22494, ha rilasciato l'autorizzazione alla proroga dell'utilizzo del proprio dipendente fino al 31/12/2026, per un massimo di 10 (dieci) ore settimanali;

Visti:

- l'art.1, comma 557 della Legge n.311/04, come modificato dalla L. 74/2023, che stabilisce quanto segue: *"I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni nonché gli enti del comparto funzioni locali compresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica, e gli Uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016 possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 25 maggio 2005, n. 2141, in particolare nella parte in cui prevede che: *"L'art.1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni e il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*. In tale sede si osservava, altresì, come la citata norma si configuri quale fonte di una normativa speciale ed introduca una deroga al principio di unicità del rapporto a tempo pieno nella pubblica amministrazione, enucleato all'art. 53

del D.Lgs. n. 165/2001 e si riferisce a lavoratori già dipendenti e, quindi, soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione consentendo, altresì nel limite delle 48 ore settimanali, un superamento dell'orario settimanale ordinario di 36 ore;

- la circolare 21 ottobre 2005, n.2, del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;

Richiamate le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n.118/2012, n. 448/2013 e n. 303/2014 in base alle quali la prestazione di lavoro a "scavalco d'eccedenza" (ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge n. 311/2004) conduce alla costituzione di una forma di pubblico impiego assimilabile all'assegnazione temporanea di personale di altra amministrazione; si tratta di norma disciplinante una particolare ipotesi di rapporti "a scavalco" (cioè a favore di più Enti contemporaneamente) che hanno la peculiarità di consentire al di fuori dell'orario di lavoro dell'ente di appartenenza lo svolgimento di funzioni presso altri enti locali; qualora l'amministrazione intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78;

Considerato che la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di:

- orario lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile diritto costituzionalmente garantito;

Ritenuto necessario prevedere una durata massima oraria dell'incarico, quantificata in 10 ore settimanali, per il periodo dal 01/10/2026 fino al 31/12/2026;

Tenuto conto che:

- il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte per l'attività resa a favore del Comune di Novate Milanese saranno corrisposti, unitamente agli stipendi del restante personale dipendente, versati e contabilizzati come spesa di personale direttamente da quest'ultimo;
- che risulta rispettata la disposizione di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2020 convertito nella Legge n. 122/2010;

Dato atto che:

- con deliberazione di G.C. n. 57 del 30/03/2026 è stato approvato il PIAO 2026/2028, con le sue sottosezioni, il Piano Triennale dei fabbisogni di personale e Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028;
- atti che costituiscono condizione di legittimità delle presente assunzione a tempo determinato;

Verificato che sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere all'assunzione in oggetto e viste, per le condizioni non asseverabili dal Servizio Personale, la "Dichiarazione in merito all'assolvimento delle condizioni necessarie alle assunzioni di competenza del Settore Finanziario", rilasciata dal Funzionario Finanziario, prot. n. 22517 del 30/09/2026;

Richiamati:

- il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del 7/6/2011 e successive modificazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 18/12/2025 avente per oggetto “Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione DUP triennio 2026/2028”
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 18/12/2025 avente per oggetto “Approvazione bilancio di previsione triennio 2026/2028”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29/01/2026 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli obiettivi di primo livello 2026/2028”;

Accertato per quanto sopra premesso che la spesa relativa alla proroga dell’incarico in argomento trova adeguata copertura finanziaria nei relativi capitoli del Bilancio di Previsione Triennio 2026/2028;

Visto il Decreto Sindacale n. 20 dell’01/09/2026, con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Monica Cusatis, Dirigente dell’Area Finanziaria e Servizi Generali, la direzione del settore in staff al Segretario Generale, denominato “Segreteria Generale, Personale e Organizzazione, Sistema Informatico e Comunicazione”, a decorrere dal 1° settembre 2026 e fino alla presa di servizio del nuovo Segretario Generale;

Dato atto che l’organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;

Dato atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di conferire incarico, ai sensi del citato art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e s.m.i., alla dott.ssa Chiara Alessandra Gregorini;
2. di dare atto che l’incarico, a tempo determinato e parziale (10 ore settimanali), avrà durata per il periodo dal 01/10/2026 fino al 31/12/2026, e che verrà sottoscritto apposito contratto individuale di lavoro tra l’Ente e il dipendente medesimo;
3. di dare atto che il compenso per la prestazione lavorativa sarà determinato in relazione alla retribuzione annua definita dal vigente C.C.N.L. - comparto Funzioni Locali, in riferimento all’attuale inquadramento giuridico del dipendente presso l’ente di provenienza e verrà riconosciuto allo stesso unitamente agli stipendi del restante personale del Comune di Novate Milanese;
4. di dare, altresì, atto che la spesa derivante dal presente atto è rispettosa dei vincoli in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e che la stessa trova imputazione nei capitoli di spesa di personale iscritti nel bilancio 2026/2028;
5. di demandare al Servizio Personale tutti gli adempimenti conseguenti.

Lì, 01/10/2026

IL DIRIGENTE VICESEGRETERARIO

CUSATIS MONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)